



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/01/2009

=====

ADDI' 23/01/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 210 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELE	Mario	"
COZZOPOLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	MARATTI	Eliodoro	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSUNTI: COSTA DALIA DE ANGELIS - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 31

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Organizzazione del sistema integrato sociale della Regione Lazio".





31

*M.C.*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Organizzazione del sistema integrato sociale della Regione Lazio".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali;

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

*M.C.*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";

VISTA la Deliberazione <sup>Consiglio</sup> della ~~Giunta~~ regionale 18 dicembre 2007, n. 45 recante <sup>ADOZIONE</sup> "Approvazione del documento di programmazione economica finanziaria regionale 2008-2010", che prevede tra gli obiettivi delle politiche settoriali riguardanti i servizi sociali la predisposizione di una proposta di legge di recepimento della legge n. 328 del 2000;

*M.C.*

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 328 del 2000, redigere una proposta di legge riguardante l'organizzazione del sistema integrato sociale nel territorio regionale, abrogando la l.r. 38/1996;

ACQUISITO il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione Affari giuridici e legislativi in collaborazione con la Direzione regionale Servizi sociali, che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*



31

B

VISTA la relazione dell'Assessore alle Politiche sociali, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO CHE nella seduta del 19 gennaio 2009 la Conferenza Regione-Autonomie Locali ha dato l'ulteriore corso per l'approvazione da parte della Giunta del presente provvedimento;

ESPERITA la procedura di concertazione;

all'unanimità

### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Organizzazione del sistema integrato sociale della Regione Lazio.", composta di n. 70 articoli e di una relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



relazione.doc

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore



**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:  
"Organizzazione del sistema integrato sociale della Regione Lazio"**

La presente proposta di legge regionale, in armonia con i principi di cui alla legge n. 328/2000, pone in essere le condizioni per favorire lo sviluppo del sistema integrato sociale la cui realizzazione è già stata avviata nel territorio regionale con la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio nella Regione Lazio).


Da un punto di vista storico, il riconoscimento costituzionale della libertà dell'assistenza privata introdotto dall'art. 38, l'istituzione delle regioni ed il conseguente trasferimento delle funzioni statali di assistenza e beneficenza nonché il riordino del settore sanitario pubblico e l'istituzione del servizio sanitario nazionale, hanno determinato la progressiva inadeguatezza della regio decreto del 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. legge Crispi) che istituiva le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza costituenti la disomogenea ossatura del sistema di servizi sociali.

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il decentramento amministrativo (art. 5 Cost., art. 117 e art. 118 vecchia stesura) e l'istituzione delle Regioni ha comportato il trasferimento delle funzioni in materia di servizi sociassistenziali, (D.P.R. n. 9 del 1972, D.P.R. n. 616 del 1977 e al D.Lgs 112/98) e si è configurato un nuovo e moderno concetto di beneficenza pubblica, che ricomprende tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate. Si afferma la necessità di un vero e proprio sistema di sicurezza sociale per tutti i cittadini.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

REGIONE LAZIO  
Assessore alle Politiche Sociali  
Anna Sakome Coppotelli




Il nuovo articolo 117 della Costituzione supera, almeno per quanto concerne i servizi sociali, il concetto di decentramento amministrativo attribuendo alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia, con il limite della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riservata allo Stato e attribuendo ai Comuni l'esercizio di funzioni amministrative proprie.

La legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" delinea una nuova strategia di intervento assistenziale determinando i principi e sistemi organizzativi del sistema integrato sociale. Fra gli elementi di maggior rilievo rientrano certamente il passaggio da interventi per categorie a interventi che pongono al centro la persona, le famiglie con le loro esigenze che mutano nei diversi cicli di vita, il ruolo di regia affidato alle Regioni e agli Enti locali. Essa delinea, altresì, un sistema plurale di interventi sociali, con poteri e responsabilità condivise al fine di promuovere le risposte della comunità.

L'obiettivo della legge 328/2000 di costruire un moderno sistema di servizi e prestazioni rivolto alle persone e alle famiglie, in particolare a coloro che vivono in condizioni di fragilità, con l'intento di mettere in campo risposte efficaci e di qualità alle molteplici condizioni di disagio in parte è stato posto in essere con l'attuazione della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e delle successive norme modificative.

La l.r. 38/1996 ha posto le basi per la realizzazione di un omogeneo sistema di interventi sociali sul territorio e la presente proposta di legge, in armonia con la legge n. 328 del 2000, introduce i seguenti **elementi innovativi**:

- a) l'utilizzazione del **metodo della programmazione condivisa dei servizi e degli interventi** con il coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti del terzo settore e delle forze sociali presenti sul territorio;
- b) la **centralità della programmazione locale predisposta dai Comuni associati a livello distrettuale**, che si estrinseca nel piano sociale di zona, strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza, adottato d'intesa con le ASL interessate per quanto attiene alle attività a rilievo sociosanitario;
- c) il riconoscimento della **gestione associata da parte dei comuni** appartenenti allo stesso distretto sociosanitario come la **forma più idonea per l'amministrazione dei servizi e degli**



interventi del sistema integrato sociale e la contestuale previsione di forme di intervento per le forme associative che garantiscono un maggior grado di stabilità;

- d) la conseguente **individuazione del distretto sociosanitario come dimensione territoriale ottimale** per gestione unitaria del sistema locale e l'ambito all'interno del quale sono organizzate in maniera integrata le funzioni socio-assistenziali e sociosanitarie e assicurati i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale;
- e) **il coordinamento e l'integrazione dei servizi e degli interventi**, oltre che con gli interventi sanitari, con quelli dell'istruzione nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, con quelle della casa, della sicurezza sociale e con tutte quelle comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;
- f) la redazione del **piano individualizzato di assistenza** come strumento fondamentale per l'assistenza, che nel caso di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori deve essere predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione dell'individuo;
- g) **l'adozione da parte dei Comuni del distretto di una carta dei diritti di cittadinanza sociale** dove sono definiti gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualità della vita, la tipologia delle strutture e dei servizi ed i livelli di prestazione che vengono assicurati sul territorio;
- h) **l'adozione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che erogano prestazioni di una carta dei diritti e dei servizi sociali**, contenente fra le caratteristiche delle prestazioni, le modalità di accesso alle stesse, le modalità di compartecipazione alla spesa istituzione di sportelli di segretariato sociale;
- i) l'istituzione del **sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS)** per l'organizzazione dei flussi informativi provenienti dai comuni, dalle province, dalle aziende unità sanitarie locali e dagli altri soggetti del sistema integrato sociale, al fine di rilevare la domanda sociale in relazione all'offerta attivata;
- j) **l'istituzione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali** che coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei piani sociali di zona.

La proposta di legge in esame, nella consapevolezza che il piano sociale di zona rappresenta lo strumento strategico dei comuni associati per il governo locale dei servizi, ha messo a punto un quadro complessivo di principi e di indicazioni tale da consentire una programmazione di rete di interventi e di servizi in grado di dare risposte adeguate alle problematiche espresse dalle comunità



località. In questa ottica si è voluto valorizzare non solo il ruolo e l'intervento del "pubblico" ma anche l'operatività dei differenti organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.

Il sistema integrato sociale ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone e delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata, nonché del ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco di vita.

La proposta di legge mira ad un rafforzamento della politica regionale attraverso l'incentivazione della gestione associata dei Comuni per l'esercizio degli interventi e servizi sociali e per l'erogazione della totalità delle prestazioni, individuando l'ambito territoriale del distretto sanitario come ottimale, anche per assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari.

A tal fine sono previste forme di incentivazione e disincentivazione finanziarie da parte della Regione per gli enti che assicurino o meno la gestione associata e complessiva degli interventi.

Nella consapevolezza che le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei rappresentano uno degli aspetti più delicati del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, sono state individuate le finalità e le prestazioni e i servizi per rendere esplicite le garanzie offerte ai cittadini e per garantire in maniera integrata la presa in carico complessiva della persona e della comunità locale e la formalizzazione nel caso di presenza di bisogni complessi, di piani personalizzati di assistenza.

La presente proposta di legge consta di **70 articoli raggruppati in nove capi**.

Il **Capo I** (articoli 1- 5), rubricato "**Disposizioni generali**", oltre ad illustrare le finalità della legge, incentrate sulla garanzia, per i soggetti residenti nel territorio laziale, della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza sociale ivi compreso il diritto alla domiciliarità inteso come diritto della persona in condizione di bisogno di rimanere nel proprio contesto abitativo e familiare, individua i destinatari degli interventi assicurando comunque a tutte le persone presenti nel territorio il diritto agli interventi di prima assistenza nonché le responsabilità e competenze istituzionali nell'ambito del sistema integrato sociale.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo


101/0127/191

Acc.

Il Capo II (articoli 6 – 17), rubricato “Sistema integrato sociale”, definisce il sistema integrato sociale che viene realizzato dalla Regione e dagli enti locali attraverso un sistema locale di servizi sociali a rete, coordinato e integrato con gli interventi sanitari, dell’istruzione e delle politiche attive del lavoro e realizzato attraverso la rilevazione dei bisogni ed la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni. Inoltre vengono individuati gli elementi che costituiscono gli assi portanti per la realizzazione del sistema integrato sociale:

- a) la determinazione dei livelli essenziali dei servizi e delle prestazioni da garantire sul territorio regionale;
- b) le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni e l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso, favorendo i soggetti che versano in condizioni di povertà o particolare incapacità fisica o psichica;
- c) l’istituzione di un servizio sociale professionale assicurato in ogni distretto, che garantisca la presa in carico del soggetto richiedente la prestazione sociale;
- d) la redazione del piano individualizzato di assistenza, che nel caso di bisogni complessi che richiedono l’intervento di diversi servizi ed operatori deve essere predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione dell’individuo;
- e) i criteri per la partecipazione degli utenti ai costi del sistema integrato sociale, con l’utilizzazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la valutazione delle condizioni economiche e privilegiando comunque i soggetti in situazione di disabilità grave;
- f) l’adozione da parte dei Comuni del distretto di una carta dei diritti di cittadinanza sociale dove sono definiti gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualità della vita, la tipologia delle strutture e dei servizi presenti sul territorio ed i livelli di prestazione che vengono assicurati
- g) l’adozione da parte dei soggetti, pubblici o privati che erogano prestazioni di una **carta dei diritti e dei servizi sociali**, contenente fra le caratteristiche delle prestazioni, le modalità di accesso alle stesse, le modalità di compartecipazione alla spesa istituzione di sportelli di segretariato sociale;
- h) la consultazione dei cittadini, degli utenti, delle organizzazioni sindacali e degli altri organismi sociali presenti sul territorio.

Il Capo III (articoli 18 – 26), rubricato “Soggetti del sistema integrato sociale” individua le competenze dei soggetti istituzionali, Regione, province e comuni, individuando uno specifico ruolo per il Comune di Roma, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto della Regione Lazio e dall’articolo 114, terzo comma della Costituzione e dalla particolare situazione di



tale ente dal punto di vista territoriale e della popolazione». Si segnala una particolare attenzione data alle Province in ordine al coordinamento delle attività di programmazione locale ed alla promozione della gestione associata dei servizi, nonché come soggetti attivi nell'ambito dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali nel Lazio.

Inoltre, oltre ad individuare il ruolo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e del terzo settore nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato sociale, viene posto in risalto il ruolo della famiglia nella formazione e nella cura della persona durante l'arco della vita.

Il **Capo IV** (articoli 27-35), rubricato "**Politiche sociali integrate**", determina i settori di intervento in cui la Regione deve attuare politiche sociali integrate: famiglia, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, minori, persone con disabilità, immigrati, persone anziane, diritto ad una abitazione, contrasto alla violenza nei confronti delle donne, tutela mentale, persone detenute ed ex detenute, persone senza fissa dimora, prevenzione e trattamento delle dipendenze, sostegno economico.

Il **Capo V** (articoli 40 - 43), rubricato "**Programmazione regionale e locale**", individua gli strumenti di programmazione del sistema integrato sociale, che sono costituiti dal piano sociale regionale e dal piano sociale di zona. Lo schema di piano sociale regionale è predisposto dalla Giunta regionale e viene pubblicato al fine di acquisire i pareri degli enti locali, le Aziende sanitarie locali, gli organismi del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti sociali e viene poi approvato in via definitiva dal Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Il piano sociale regionale determina i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale e individua, fra l'altro, gli obiettivi generali di benessere sociale da perseguire, le modalità di finanziamento del sistema, le modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i criteri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi, i criteri per la formulazione del piano sociale di zona, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali in particolari con quelli sociosanitari e educativi-scolastici.

Il piano sociale di zona è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi a livello distrettuale e viene adottato attraverso accordi di programma tra i comuni facenti parte del distretto sociosanitario, d'intesa con l'azienda sanitaria locale competente

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazza



Il **Capo VI** (articoli 44 - 57), rubricato "**Interventi e servizi**" individua i servizi e gli interventi che vengono posti in essere all'interno del sistema integrato sociale per attuare le politiche settoriali di cui al capo IV. Si segnalano fra l'altro il servizio di assistenza domiciliare finalizzato a favorire la permanenza delle persone disagiate nel proprio ambiente familiare, il servizio di aiuto personale per soggetti con grave limitazione dell'autonomia personale, il servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna che si collocano in un'area di primo intervento e rappresentano le prime modalità di accesso al sistema integrato sociale, i centri diurni che sono strutture polivalenti di sostegno, di socializzazione, di aggregazione e di recupero di tipo aperto, i servizi per la vacanza rivolti a soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, alle persone con disabilità e quelle con disagio economico.

Si segnala inoltre l'istituzione, in armonia con l'articolo 21 della legge 328/2000, il sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS) per l'organizzazione dei flussi informativi provenienti dai comuni, dalle province, dalle aziende unità sanitarie locali e dagli altri soggetti del sistema integrato sociale, al fine di rilevare la domanda sociale in relazione all'offerta attivata ed alla spesa dedicata al sistema integrato sociale, di acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali e di fornire un servizio informativo sui servizi rivolto ai cittadini.

Il **Capo VII** (articoli 58 - 61), rubricato "**Organizzazione del sistema locale**" individua il distretto sociosanitario, coincidente con il distretto sanitario, come dimensione ottimale per la gestione unitaria del sistema locale ed ambito all'interno del quale sono organizzate in maniera integrata le funzioni socio-assistenziali e sociosanitarie ed il comune capofila di distretto quale soggetto trainante del sistema. Fondamentali per l'attuazione del sistema locale a livello distrettuale sono

- a) la costituzione del comitato dei sindaci dei comuni di distretto, che determina la programmazione locale e concorre alla definizione della programmazione regionale;
- b) la costituzione di un ufficio di piano, quale struttura tecnico-amministrativa che svolge, d'intesa con il Comitato dei sindaci, funzioni di gestione, amministrazione e valutazione dei servizi e degli interventi del sistema.

Il **Capo VIII** (articoli 58 - 61), rubricato "**Verifica e vigilanza**", indica le modalità e gli strumenti per la verifica da parte della Regione dello stato di attuazione dei piani sociali di zona, nonché le modalità ed i criteri con cui i Comuni, singoli o associati, esercitano la vigilanza ed il controllo su tutti i servizi pubblici e privati. E' previsto altresì che la Giunta regionale presenti annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano sociale regionale.

E' prevista inoltre l'istituzione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali che coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei piani sociali di zona.

Il **Capo IX** (articoli 66 - 70), rubricato "**Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**", indica gli strumenti finanziari su cui si fonda il sistema integrato sociale e le modalità di rendicontazione sull'utilizzazione delle risorse da parte dei comuni. Sono inoltre contenute le disposizioni finanziarie e l'indicazione delle norme abrogate.

**REGIONE LAZIO**

Assessore alle Politiche Sociali

*Anna Salome Coppotelli*

L'ASSESSORE

Anna Salome Coppotelli



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

ALLEG. alla DELIB. N. 31  
DEL 23 GEN. 2009



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE  
DELLA REGIONE LAZIO**

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Lazio*  
*AT*

## SOMMARIO



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Principi e obiettivi del sistema integrato sociale.....	5
Art. 3 - Definizioni .....	7
Art. 4 - Destinatari .....	8
Art. 5 - Responsabilità e competenze nel sistema integrato sociale.....	9
CAPO II - SISTEMA INTEGRATO SOCIALE.....	10
Art. 6 - Sistema locale dei servizi sociali a rete.....	10
Art. 7 - Livelli essenziali del sistema integrato sociale.....	11
Art. 8 - Integrazione sociosanitaria.....	12
Art. 9 - Modalità di accesso alle prestazioni .....	13
Art. 10 - Sportelli di segretariato sociale e punti unici di accesso alle prestazioni .....	14
Art. 11 - Servizio sociale professionale.....	15
Art. 12 - Piano individualizzato di assistenza.....	16
Art. 13 - Diritti degli utenti e compartecipazione al costo delle prestazioni .....	17
Art. 14 - Carta dei diritti di cittadinanza sociale .....	19
Art. 15 - Carta dei diritti e dei servizi sociali .....	20
Art. 16 - Partecipazione e consultazione .....	21
Art.17 - Relazioni sindacali.....	22
CAPO III - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE.....	23
Art. 18 - Competenze della Regione .....	23
Art. 19 - Competenze delle province.....	26
Art. 20 - Competenze dei comuni e del Comune di Roma.....	27
Art. 21 - Gestione associata dei servizi e degli interventi .....	29
Art. 22 - Competenze delle aziende unità sanitarie locali .....	30
Art. 23 - Competenze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.....	31
Art. 24 - Ruolo della famiglia.....	32
Art. 25 - Terzo settore.....	33
Art. 26 - Ruolo del terzo settore .....	34
CAPO IV - POLITICHE SOCIALI INTEGRATE .....	36
Art. 27 - Politiche per la famiglia .....	36
Art. 28 - Politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.....	37
Art.29 - Politiche per i minori .....	38
Art. 30 - Politiche per le persone con disabilità .....	39
Art. 31 - Politiche per gli immigrati .....	40
Art. 32 - Politiche per le persone anziane.....	41
Art. 33 - Politiche abitative.....	42
Art. 34 - Politiche in favore delle donne maltrattate .....	43
Art. 35 - Politiche per la tutela mentale.....	44

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 36 - Politiche per la tutela delle persone detenute ed ex detenute.....	45
Art. 37 - Politiche per le persone senza fissa dimora .....	46
Art. 38 - Politiche per la prevenzione e per il trattamento delle dipendenze .....	47
Art. 39 - Politiche di sostegno economico.....	48
CAPO V - PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE.....	49
Art. 40 - Piano sociale regionale .....	49
Art. 41 - Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale .....	51
Art. 42 - Piano sociale di zona.....	53
Art. 43 - Contenuti e procedure del piano sociale di zona .....	54
CAPO VI - INTERVENTI E SERVIZI .....	56
Art.44 - Interventi e servizi per la famiglia .....	56
Art. 45 - Interventi e servizi per i minori.....	58
Art. 46 - Interventi e servizi per le persone con disabilità.....	60
Art. 47 - Interventi e servizi in favore di persone anziane .....	61
Art. 48 - Interventi per le politiche abitative .....	62
Art. 49 - Interventi di assistenza economica.....	63
Art. 50 - Interventi per l'inserimento lavorativo.....	64
Art. 51 - Servizio di assistenza domiciliare.....	65
Art. 52 - Servizio di aiuto personale.....	66
Art. 53 - Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna.....	67
Art. 54 - Centro diurno .....	68
Art. 55 - Servizi per la vacanza .....	69
Art.56 - Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale.Servizio di telesoccorso .....	70
Art. 57 - Sistema informativo dei servizi sociali.....	71
CAPO VII - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE.....	72
Art. 58 - Strutture organizzative del sistema locale.....	72
Art. 59 - Il distretto sociosanitario .....	73
Art. 60 - Comitato dei sindaci del distretto sociosanitario .....	75
Art. 61 - Ufficio di piano .....	76
CAPO VIII - VERIFICA E VIGILANZA .....	78
Art. 62 - Verifica dello stato di attuazione .....	78
Art .63 - Vigilanza .....	79
Art. 64 - Relazione annuale .....	80
Art. 65 - Osservatorio regionale delle politiche sociali .....	81
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	82
Art. 66 - Finanziamento del sistema integrato sociale .....	82
Art. 67 - Rendicontazione degli enti locali.....	84
Art. 68 - Disposizioni transitorie. Potere sostitutivo .....	85
Art. 69 - Norma finanziaria .....	86
Art. 70 - Abrogazione di norme.....	87

li in

AF  
AR

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria, con i principi e i valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Carta di Ottawa per la promozione della salute, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e ed in linea con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale, a sostegno dell'inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita, detta norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel Lazio, di seguito denominato sistema integrato sociale, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza sociale, nonché per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivanti da condizioni di bisogno e di disagio personali, familiari e sociali, da inadeguatezza di reddito e da condizioni di non autonomia.

2. La Regione, ai fini della realizzazione del sistema integrato sociale, in particolare, promuove e sostiene la costruzione di reti solidali e di sostegno ai nuclei familiari, per rendere effettivo il diritto alla domiciliarità, come definito nell'articolo 3.

3. Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che erogano prestazioni socio assistenziali, come disciplinate dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) costituiscono parte integrate del sistema integrato sociale.

*li li*

*A jpk*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 2

### *(Principi e obiettivi del sistema integrato sociale)*

1. Il sistema integrato sociale, nella realizzazione degli interventi e dei servizi su tutto il territorio regionale, si informa ai seguenti principi:

- a) rispetto della dignità della persona e del diritto alla riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi sulla base del piano individualizzato di assistenza di cui all'articolo 12;
- c) garanzia del diritto di scelta nell'ambito di un adeguata offerta di servizi;
- d) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale delle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona.

2. Il sistema integrato sociale persegue, altresì, i seguenti obiettivi:

- a) l'universalità e l'omogeneità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale;
- b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
- c) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;
- d) la concertazione e la cooperazione tra i soggetti istituzionali, quali: Regione, province e comuni, e tra questi e i soggetti del terzo settore;
- e) l'estensione dei servizi e degli interventi ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
- f) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative, per assicurare una risposta unitaria alle esigenze di vita della persona;
- g) la promozione e la realizzazione di servizi ed interventi che favoriscono il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento dei soggetti nell'ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale per limitare ogni processo di istituzionalizzazione e di emarginazione, rendendo effettivo il diritto alla domiciliarietà;


Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- h) la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;
- i) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a sé stessi quando mancano, o di fatto non intervengono, coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- l) la promozione e la valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei cittadini, delle formazioni e delle organizzazioni sociali, alla individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettività e degli obiettivi della programmazione, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi;
- m) la rilevazione e l'impiego coordinato e programmato di tutte le risorse globalmente disponibili per il complesso dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale;
- n) la valutazione dell'impatto delle politiche sociali di genere.



li li

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



PK JPK



### Art. 3

#### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la rete di interventi e servizi che promuove e assicura la tutela sociale delle persone in condizioni di bisogno ed alla cui realizzazione concorrono tutti i soggetti di cui al capo III;
- b) per “diritto alla domiciliarità”, il diritto dei soggetti in condizioni di disagio di rimanere, ove possibile, nel proprio contesto abitativo, familiare, affettivo, relazionale, amicale e sociale;
- c) per “interventi e servizi sociali del sistema integrato sociale”: prestazioni ed attività socio-assistenziali e sociosanitarie, comprese quelle erogate ai sensi della legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), con esclusione delle prestazioni che riguardano gli interventi ed i servizi assicurati dal sistema previdenziale, sanitario, nonché in sede di amministrazione della giustizia;
- d) per “prestazioni ed attività socio-assistenziali”, quelle finalizzate alla promozione sociale nonché a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
- e) per “prestazioni ed attività sociosanitarie”, quelle caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano, unitariamente, di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
- f) per “protezione sociale”, lo sviluppo delle attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto o alla rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale, che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita di relazione;
- g) per “auto-mutuo-aiuto”, l’insieme delle le misure solidaristiche da parte di soggetti non professionisti per favorire il benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità;
- h) per distretto sociosanitario, la dimensione territoriale ottimale per la gestione del sistema integrato sociale da parte dei comuni..

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Handwritten notes:*  
Lazio  
SR



#### Art. 4

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale i residenti nella Regione, senza distinzione di carattere politico, religioso, ideologico, economico e sociale.

2. Sono, altresì, destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale:

- a) i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale;
- b) le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- c) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
- d) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;
- e) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione ai sensi del d.lgs. 286/1998.

3. Tutte le persone presenti nel territorio della Regione hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

*Lu. Sin*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*AK AK*



## Art. 5

### *(Responsabilità e competenze nel sistema integrato sociale)*

1. La Regione, le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, concorrono alle funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema integrato sociale, allo scopo altresì, di garantire l'equità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema stesso.

2. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la partecipazione all'organizzazione ed alla gestione del sistema integrato sociale degli altri soggetti pubblici e del terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, culturale e sportiva, delle fondazioni, degli enti di patronato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, operanti nel settore dei servizi sociali.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, il comune di residenza assicura la definizione del piano individualizzato di assistenza di cui all'articolo 12, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.

4. Per le persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui alla l. r. 41/2003 e successive modifiche, il comune nel quale esse hanno la residenza, prima del ricovero, assume gli oneri per le prestazioni erogate.

5. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore, ovvero il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento, qualora il minore non sia residente nel Lazio.

6. Per le prestazioni e i servizi rivolti alle persone di cui all' articolo 4, comma 2, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## CAPO II

### SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

#### Art. 6

*(Sistema locale dei servizi sociali a rete)*

1. Il sistema integrato sociale è realizzato dalla Regione e dagli enti locali attraverso il sistema locale dei servizi sociali a rete, di seguito denominato sistema locale, finalizzato all'integrazione sociosanitaria, considerata strumento imprescindibile per l'attuazione delle politiche di inclusione sociale, di soddisfazione dei bisogni dei cittadini in termini di prevenzione, educazione alla salute, miglioramento della qualità della vita e tutela della salute, recupero e mantenimento delle autonomie personali.

2. Alla realizzazione del sistema locale si provvede con la programmazione degli interventi, dei servizi e delle risorse, tenendo conto della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali, nonché della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

3. La Regione e gli enti locali, nella programmazione del sistema locale, perseguono il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro, e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

4. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i piani sociali di zona di cui all'articolo 43, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

*li li*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazza*

*A JK*



## Art. 7

*(Livelli essenziali del sistema integrato sociale)*

1. Il sistema integrato sociale garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, così come definiti dall'articolo 22 della l. 328/2000 e successive modifiche.

2. La Regione e gli enti locali, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali, nell'ambito dei livelli essenziali, assicurano comunque:

- a) il servizio sociale professionale;
- b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;
- c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
- d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
- e) le strutture residenziali e semiresidenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, per soggetti con fragilità sociali;
- f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

3. Il piano sociale regionale, di cui all'articolo 40, definisce, in base al fabbisogno rilevato e nell'ambito delle risorse destinate ai comuni, alla Regione e trasferite dallo Stato:

- a) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali;
- b) le eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle indicate alla lettera a), da assicurare in modo omogeneo sul territorio.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 8

### *(Integrazione sociosanitaria)*

1. Le attività ad integrazione sociosanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.

2. Le prestazioni sociosanitarie, secondo quanto disposto dall'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n.421) e successive modifiche, si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle aziende unità sanitarie locali;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai comuni.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione:

- a) le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2;
- b) i criteri di finanziamento delle stesse;
- c) le direttive per la realizzazione di modelli organizzativi e gestionali integrati nell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie.

4. I comuni e le aziende unità sanitarie locali individuano, d'intesa, modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3, lettera c).

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 9

*(Modalità di accesso alle prestazioni)*

1. I destinatari di cui all'articolo 4 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione del piano individualizzato di assistenza di cui all'articolo 12.

2. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato sociale le persone che versano nelle seguenti condizioni:

- a) di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
- b) di incapacità fisica o psichica, totale o parziale, a provvedere alle proprie esigenze;
- c) di difficoltà all'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. L'individuazione dei criteri generali in conformità ai quali i comuni garantiscono l'accesso agli interventi e ai servizi, compresi i criteri per l'individuazione delle condizioni di cui al comma 2, è effettuata dal piano sociale regionale di cui all'articolo 40.

4. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali delle aziende unità sanitarie locali, attuano forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato sociale, al fine di assicurare:

- a) la presa in carico delle persone;
- b) la proposta di progetti integrati di intervento;
- c) l'erogazione delle prestazioni.

*Luigi*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*A. 5/12*



## Art. 10

*(Sportelli di segretariato sociale e punti unici di accesso alle prestazioni)*

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato sociale, attivano, presso ogni distretto sociosanitario, lo sportello di segretariato sociale, che fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione.

2. In ogni distretto sociosanitario è, altresì, istituito un punto unico di accesso alle prestazioni del sistema integrato sociale che, operando in sinergia con gli sportelli di segretariato sociale di cui al comma 1 e con gli altri sportelli informativi territoriali, provvede a:

- a) orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali e sociosanitarie;
- b) agevolare l'accesso alle prestazioni del sistema integrato sociale, favorendone l'integrazione;
- c) segnalare le situazioni connesse con bisogni complessi per la presa in carico e l'attivazione della valutazione multidimensionale e del piano individualizzato di assistenza di cui all'articolo 12;
- d) informare sui tempi di attesa per le prestazioni;
- e) raccogliere ed elaborare dati per l'attività del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 57.

3. L'attività degli sportelli di segretariato sociale e dei punti unici di accesso alle prestazioni sociosanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2, è organizzata nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza amministrativa, utilizzando modalità telematiche anche per favorire l'accesso alle prestazioni delle persone con difficoltà a deambulare, e garantendo agli operatori adeguata formazione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana linee guida per l'organizzazione degli sportelli di segretariato sociale e dei punti unici di accesso alle prestazioni sociosanitarie, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2.

*lu lu*

*14*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 11

*(Servizio sociale professionale)*

1. Il servizio sociale professionale, assicurato in ogni distretto sociosanitario, garantisce la presa in carico del soggetto che richiede prestazioni al sistema integrato sociale.

2. Il servizio sociale professionale, in particolare, garantisce:

- a) la definizione per ogni cittadino, preso in carico, del piano individualizzato di assistenza di cui all'articolo 12;
- b) la valutazione personalizzata e multidimensionale dei bisogni, soprattutto in presenza di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori;
- c) il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle prestazioni del sistema integrato sociale;
- d) la continuità assistenziale e l'individuazione di un soggetto responsabile dell'attuazione del piano individualizzato di assistenza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana linee guida per l'organizzazione del servizio sociale professionale.

*lu lu*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 12

*(Piano individualizzato di assistenza)*

1. Il piano individualizzato di assistenza, di seguito denominato piano individualizzato, predisposto per le persone assistite nell'ambito del sistema integrato sociale, attua il coordinamento e l'integrazione degli interventi e dei servizi.

2. Nel caso di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori, il piano individualizzato deve essere predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione dell'individuo, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell'intensità e della durata dell'intervento assistenziale e deve essere finalizzato a garantire, in particolare, per i minori in difficoltà, il progetto educativo individuale e, per le persone disabili, continuità e interdisciplinarietà nella presa in carico, d'intesa con la persona destinataria degli interventi e con i suoi familiari.

3. Il piano individualizzato, predisposto dal servizio sociale del comune di residenza, in collaborazione con le competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali operanti a livello distrettuale e degli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti secondo la natura dei bisogni, è finalizzato al mantenimento ed al recupero delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale ed indica, in particolare:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) la tipologia e l'intensità della risposta assistenziale;
- c) le prestazioni da erogare, nonché la loro cadenza e la loro durata;
- d) le figure professionali coinvolte negli interventi.

*Luigi*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*shk*



### Art. 13

*(Diritti degli utenti e compartecipazione al costo delle prestazioni)*

1. La Regione riconosce agli utenti del sistema integrato sociale:

- a) il diritto ad essere compiutamente informati sulla disponibilità delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e modalità di erogazione, nonché sulle possibilità di scelta;
- b) il diritto ad esprimere il consenso informato sulle prestazioni ed in particolare sui ricoveri in strutture residenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, salvo i casi previsti dalla legge;
- c) il diritto alla riservatezza ed al segreto professionale degli operatori;
- d) il diritto a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale, determinato per ciascun intervento o servizio.

2. Le prestazioni del sistema integrato sociale possono essere gratuite o richiedere una compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

3. I criteri e le modalità per la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti ai costi del sistema integrato sono stabiliti dal piano sociale regionale previsto nell'articolo 40, in base alla valutazione della situazione economica del richiedente, attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche, fatte salve eventuali deroghe per le persone con situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, nonché per i soggetti, di età superiore ai sessantacinque anni, in condizioni di accertata non autosufficienza fisica o psichica.

4. Sono esentati dalla compartecipazione ai costi delle prestazioni, i soggetti disabili con invalidità al 100%, titolari dell'indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità oppure, se di età superiore ai sessantacinque anni, della pensione o

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

assegno sociale previsto nell'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modifiche, senza oneri per le persone obbligate nei confronti di tali soggetti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

5. Nel caso di utenti di strutture residenziali, la compartecipazione ai costi è stabilita in modo da garantire la conservazione di una quota di pensione o di reddito, pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 e successive modifiche, per il soddisfacimento delle esigenze personali.



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Luigi*

*AF BK*



#### Art. 14


*(Carta dei diritti di cittadinanza sociale)*

1. I comuni facenti parte del distretto sociosanitario adottano la Carta dei diritti di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.

2. La Carta dei diritti di cittadinanza sociale è finalizzata a:

- a) divulgare una mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, nonché le opportunità sociali presenti nel territorio;
- b) illustrare i livelli essenziali delle prestazioni assicurati a livello distrettuale;
- c) definire obiettivi e programmi di miglioramento della qualità della vita con particolare attenzione al libero sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, politica ed economica alla comunità locale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



*Il...*

*AF*  
*HK*



## Art. 15

*(Carta dei diritti e dei servizi sociali)*

1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, adottano, in conformità ai criteri e modalità stabiliti nel piano sociale regionale di cui all'articolo 40, la Carta dei diritti e dei servizi sociali.

2. La Carta dei diritti e dei servizi sociali contiene, quali requisiti minimi essenziali, i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, orari e tempi di erogazione;
- b) la tariffa per ciascuna prestazione;
- c) le modalità di partecipazione dei singoli utenti e delle loro famiglie, nonché le modalità di definizione del progetto personalizzato e del relativo consenso informato;
- d) la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;
- e) l'assetto organizzativo interno e le informazioni sul regolamento interno;
- f) le procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni;
- g) le modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi forniti;
- h) le modalità e le procedure da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.

3. La Carta dei diritti e dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture ed è esposta nel luogo in cui sono erogati i servizi in modo da consentirne la visione a tutti gli utenti.

*lu lu*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 16

*(Partecipazione e consultazione)*

1. La Regione e gli enti locali assicurano la più ampia partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, nonché la consultazione degli stessi, delle organizzazioni sindacali a livello regionale e degli altri organismi sociali presenti sul territorio, quali strumenti per il miglioramento del sistema integrato sociale e per il suo adeguamento alle esigenze dei singoli e della collettività.

2. I comuni, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione del sistema integrato sociale, disciplinando, in conformità agli statuti, i rapporti con gli organismi stessi, le procedure per la consultazione della popolazione e per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dirette a migliorare la tutela di interessi collettivi, nonché le modalità per assicurare a tutti gli interessati l'informazione sullo stato dei procedimenti ed il diritto di accesso agli atti ed alle strutture.

*Luigi*

*AF*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Sh2*



## Art.17

*(Relazioni sindacali)*

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.

2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche in merito agli atti di natura programmatica di cui alla presente legge.

*Luca*  
*DR*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



### CAPO III

## SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

### Art. 18

*(Competenze della Regione )*

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti previsti nell'articolo 149 della l. r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l'indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socioeconomico.

2. La Regione, in particolare,:

- a) approva il piano sociale regionale previsto di cui agli articoli 40 e 41;
- b) individua eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 7;
- c) emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale compreso il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione quali, in particolare, i tossicodipendenti, gli alcool-dipendenti, i disagiati psichici e i soggetti con problematiche psico-sociali;
- d) determina gli obiettivi e gli strumenti della programmazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari;
- e) promuove le attività dei consultori familiari di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1976, n.15 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili) e successive modifiche;
- f) individua, nell'ambito della programmazione sociosanitaria, le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



- g) adotta, con il concorso degli enti locali e degli altri enti operanti nel settore, il piano sociale regionale e ne verifica l'attuazione;
- h) determina gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del sistema integrato sociale e promuove forme associative e di cooperazione fra gli enti locali interessati;
- i) indica i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della l.r. 41/2003, e successive modifiche;
- l) cura la tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche e dei registri regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- m) svolge le funzioni delegate dallo Stato in materia di servizio civile volontario;
- n) promuove la realizzazione di progetti speciali di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
- o) contribuisce con propri fondi, in collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo, a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, nonché dei centri di identificazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) e successive modifiche;
- p) promuove l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate di cui alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- q) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse, regionali, nazionali e comunitarie, destinate al sistema integrato sociale e stabilisce le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti locali;
- r) stabilisce i parametri per la determinazione della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;

145  
li li  
skh

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazza*

- s) determina i criteri e i contenuti dei corsi di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, compreso quello volontario;
- t) organizza e coordina il Sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS) previsto nell'articolo 57;
- u) definisce le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività svolte dai soggetti del terzo settore individuati nell'articolo 25;
- v) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema integrato sociale.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





## Art. 19

### *(Competenze delle province)*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti previsti nell'articolo 150 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.

2. Le province, in particolare,:

- a) coordinano le attività di programmazione locale e promuovono le azioni dei comuni per la gestione associata dei servizi sociali;
- b) raccolgono i dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi forniti dai comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali previsto nell'articolo 57;
- c) analizzano la domanda e l'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- d) progettano e gestiscono gli interventi e i servizi in favore dei soggetti videolesi ed audiolesi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche, compresi gli interventi in materia di integrazione scolastica;
- e) individuano, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali e le amministrazioni comunali interessate, i servizi di dimensione sovra distrettuale.

*Handwritten initials and signature:*  
A  
Lili  
D.N.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  
*Handwritten signature of Pietro Marrazzo*



## Art. 20

*(Competenze dei comuni e del Comune di Roma)*

1. I comuni, singoli o associati ai sensi dell'articolo 21, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la valutazione del sistema locale, esercitano le funzioni ed i compiti previsti nell'articolo 151 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e ogni altra funzione conferita dalla Regione.

2. Ai comuni, spetta in particolare;

- a) la realizzazione dei servizi e degli interventi del sistema locale in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni di assistenza di cui all'articolo 7;
- b) l'individuazione di eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c) il concorso al piano sociale regionale secondo le procedure previste nell'articolo 41;
- d) il concorso, ai fini dell'integrazione sociosanitaria, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione delle prestazioni sociosanitarie, formulando, congiuntamente con i distretti sanitari, programmi di intervento comuni nell'ambito dei piani sociali di zona di cui all'articolo 42, dei piani distrettuali per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) e successive modifiche e dei programmi delle attività territoriali di cui al d.lgs. 502/92 e successive modifiche e la partecipazione alla relativa spesa;
- e) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della l.r. 41/2003, e successive modifiche ;
- f) la determinazione della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei parametri individuati dalla Regione secondo quanto disposto all'articolo 13;
- g) la promozione della partecipazione delle comunità locali, delle famiglie e dei soggetti del terzo settore alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato sociale;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- h) la valutazione dei servizi e gli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 43;
- i) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- l) la trasmissione alle province e alla Regione dei dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi ai fini dell'attuazione del Sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS) di cui all'articolo 57.

3. Il Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto e nelle more dell'emanazione della legge prevista all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Regione e della Provincia di Roma, nonché alla loro specificazione ed attuazione nell'ambito dei municipi nei quali è suddiviso, adottando, in conformità alle previsioni del piano sociale regionale di cui all'articolo 40, propri atti di realizzazione degli interventi e dei servizi.

4. Il Comune di Roma provvede, altresì, a raccogliere i dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi ai fini dell'attuazione del Sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS) di cui all'articolo 57.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morozzo



## Art. 21

*(Gestione associata dei servizi e degli interventi)*

1. La Regione riconosce nella gestione associata, da parte dei comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario di cui all'articolo 59, la forma più idonea per l'amministrazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.

2. I comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario definiscono, autonomamente, le forme di gestione dei servizi e degli interventi di cui al sistema integrato sociale, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

3. I comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche, aventi sede legale nel territorio dell'ambito o di istituzioni dotate di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

4. Il piano sociale regionale ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera q), determina le modalità e le risorse aggiuntive da destinare per incentivare la gestione associata, favorendo le forme associative che garantiscono un maggiore grado di stabilità.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 22

*(Competenze delle aziende unità sanitarie locali)*

1. Nell'ambito del sistema integrato sociale, le aziende unità sanitarie locali (AUSL) erogano, in collaborazione con i comuni, le prestazioni sociosanitarie definite dall'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, atte a soddisfare bisogni di salute di ogni persona che richiedono congiuntamente anche azioni di protezione sociale, con imputazione dei relativi oneri sul fondo sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

2. Le aziende unità sanitarie locali svolgono, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, le attività socio-assistenziali ad esse eventualmente delegate dagli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, con specifica contabilizzazione.

3. Nel caso in cui gli enti locali non facciano ricorso all'istituto della delega, le aziende unità sanitarie locali sono tenute, comunque, ad assumere le necessarie iniziative ed a fornire le prestazioni atte ad assicurare l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 23

*(Competenze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), anche trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche, informano la propria attività ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



## Art. 24

### *(Ruolo della famiglia)*

1. Il sistema integrato sociale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene:

- a) la famiglia nel proprio ruolo connesso all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti dei minori, dei disabili o degli anziani;
- b) la cooperazione e l'auto-mutuo-aiuto delle famiglie;
- c) il ruolo attivo della famiglia nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi;
- d) le associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata;
- e) le esperienze di solidarietà e di auto- mutuo -aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.

*A. M. R. Lazio*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Pietro Marrazzo*



## Art.25

(Terzo settore)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti operanti nel terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 328/2000 e successive modifiche e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e la loro qualificazione professionale.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- c) le cooperative sociali di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche ;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

*[Handwritten initials]*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 26

*(Ruolo del terzo settore)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione promuove la partecipazione attiva degli organismi rappresentativi del terzo settore nella programmazione e nella realizzazione del sistema integrato sociale.

2. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, iscritti nell'albo di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche, o nei registri di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche e alla l.r. 22/1999 e successive modifiche, e gli altri organismi convenzionati con gli enti locali, o comunque operanti nel territorio distrettuale e nel settore dei servizi sociali, devono essere coinvolti nell'adozione dei piani sociali di zona secondo le forme di concertazione, definite dai piani stessi, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera i).

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione che promuove l'accordo di programma finalizzato all'adozione del piano sociale di zona, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, indice una conferenza dei servizi dove gli organismi di cui al comma 1, appositamente convocati, designano propri rappresentanti che partecipano in sede tecnica alla formazione del piano sociale di zona.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la Regione e gli enti locali, affidano la gestione dei servizi del sistema integrato sociale ai soggetti del terzo settore, attraverso il confronto tra più soggetti e più offerte, tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza delle prestazioni.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Regione e gli enti locali richiedono, altresì, al soggetto affidatario dei servizi:


- a) il rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



b) l'adozione da parte del soggetto affidatario del servizio della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 15.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, predispone schemi-tipo per la stipula delle convenzioni con i soggetti gestori delle strutture e/o erogatori dei servizi ed emana linee di indirizzo relativamente ai rapporti tra enti locali e terzo settore al fine di garantire la trasparenza dei sistemi di affidamento dei servizi del sistema integrato sociale.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





## CAPO IV

### POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

#### Art. 27

*(Politiche per la famiglia)*

1. La Regione, riconosciuto il ruolo che le famiglie svolgono, sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio, in quanto riferimento unitario per ogni intervento riguardante la cura, la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale, e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, sostenendo la formazione di nuove famiglie, la valorizzazione dell'associazionismo familiare, nonché il coinvolgimento delle reti parentali nella gestione del sistema integrato sociale.

2. Le politiche per la famiglia, in attuazione del comma 1, sono rivolte a favorire un insieme di interventi e servizi per l'assolvimento delle responsabilità familiari e per la creazione di reti di solidarietà, nonché per il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

3. La Regione promuove, altresì, la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia, anche avvalendosi dell'Osservatorio sulla famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche.

*St*  
*okt*  
*lu lu*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art.28

*(Politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)*

1. La Regione promuove e incentiva le iniziative di organizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, finalizzate ad aumentare la flessibilità dell'erogazione delle relative prestazioni per armonizzare le stesse con gli impegni lavorativi, familiari e personali dei cittadini.

2. Le politiche per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in attuazione del comma 1, sono rivolte a favorire iniziative sperimentali per agevolare la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del terzo settore, onde consentire forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle città, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche.

*[Handwritten signatures]*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*[Handwritten signature of Pietro Marrazzo]*



## Art.29

*(Politiche per i minori)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche in favore dei minori, promuove un insieme di interventi e servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a favorirne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, ed al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti ai minori, si avvale del Garante dell'infanzia di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche.

*AF*  
*del* *il*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 30

*(Politiche per le persone con disabilità)*

1. La Regione, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai loro nuclei familiari la presa in carico ed un alto livello di assistenza per tutto il corso della vita, promuove politiche coordinate ed integrate volte a:

- a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità;
- b) prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità;
- c) garantire l'inclusione sociale, il diritto di scelta, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi;
- d) sostenere i nuclei familiari che hanno al proprio interno persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
- e) garantire azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilità, e finalizzate ad assicurare l'accesso all'istruzione, al lavoro, ai trasporti, ai servizi culturali, ricreativi e sportivi, per migliorare la mobilità delle persone con disabilità anche gravi;
- f) promuovere, sostenere, armonizzare le singole azioni tese ad offrire risposte unitarie ai bisogni complessi delle persone con disabilità.

2. In attuazione del comma 1 e per la realizzazione di una gestione efficiente degli interventi e dei servizi rivolti alle persone con disabilità, è istituito in ogni azienda unità sanitaria locale un coordinamento istituzionale locale per la disabilità.

*[Handwritten initials]*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*[Handwritten signature of Pietro Marrazzo]*



**Art. 31**

*(Politiche per gli immigrati)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per favorire l'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e la loro tutela, promuove e sostiene un insieme di interventi e servizi, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2008, n.10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritto civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri) e successive modifiche.

*R*

*OK*

*OK*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*



Art. 32

*(Politiche per le persone anziane)*

1. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la persona anziana, sia come soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato sociale, sia come soggetto beneficiario delle prestazioni erogate dal sistema stesso, promuove politiche coordinate ed integrate volte a:

- a) offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare la persona anziana come risorsa e protagonista del suo futuro;
- b) promuovere e riconoscere la partecipazione delle persone anziane alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
- c) favorire, anche con il concorso delle imprese, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;
- d) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, nel rispetto del diritto alla domiciliarità come definito nell'articolo 3, comma 1, lettera b).

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 33

*(Politiche abitative)*

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno all'acquisto della casa di prima abitazione, con il sostegno agli affitti, con gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e collabora, altresì, con i comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore densità abitativa.

2. In attuazione del comma 1, la Regione può destinare, nell'ambito del piano sociale regionale di cui all'articolo 40, parte delle risorse di cui al capo IX, senza creare sovrapposizione con le risorse regionali riservate alle politiche abitative.

*[Handwritten signatures]*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*[Handwritten signature of Pietro Marrazzo]*



## Art. 34

*(Politiche in favore delle donne maltrattate)*

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza nei confronti delle donne promuove e sostiene:

- a) l'informazione, la consulenza, il sostegno, la cura e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, di maltrattamento e sfruttamento, alle donne e ai minori vittime di violenza in ambito familiare;
- b) la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi migliorativi specializzati.
- c) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime e delle funzioni genitoriali;
- d) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza personalizzati e specifici tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di autodeterminazione e di autonomia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale anche delle strutture e dei servizi istituiti ai sensi della legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio) e successive modifiche.

*AF* *OKR* *Lulu*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*



Art. 35

*(Politiche per la tutela mentale)*

1. La Regione, al fine di garantire la tutela delle persone con problemi di salute mentale, promuove, in particolare politiche volte :

- a) alla precoce individuazione del disagio psichico in un ottica di prevenzione e promozione della salute e del benessere della popolazione;
- b) alla prevenzione di qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso l'integrazione lavorativa, l'inserimento socio-lavorativo e la risoluzione dei problemi abitativi;
- c) alla realizzazione di strutture residenziali, anche sperimentali, a favore di persone con problemi di salute mentale, che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio;
- d) alla realizzazione di forme di auto-mutuo-aiuto e di servizi di sollievo per i familiari di persone con problemi di salute mentale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 36

*(Politiche per la tutela delle persone detenute ed ex detenute)*

1. La Regione, al fine di sostenere le persone sia nel momento della detenzione sia nel periodo successivo, promuove, nell'ambito delle politiche per la tutela delle persone detenute ed ex detenute, politiche volte:

- a) ad assicurare interventi in favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali: popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
- b) a sostenere l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;
- c) a sostenere azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale, oltre che degli enti locali, anche delle cooperative di detenuti o ex detenuti di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



## Art. 37

*(Politiche per le persone senza fissa dimora)*

1. La Regione, al fine di agevolare azioni congiunte, fra i soggetti pubblici e quelli del terzo settore, per la presa in carico delle persone senza fissa dimora accertata, promuove e sostiene l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare, la Regione provvede a:

- a) favorire la sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
- b) promuovere processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
- c) sostenere l'attivazione di unità mobili di approccio e presa in carico che favoriscono anche l'incontro e la conoscenza delle persone;
- d) sostenere l'attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, e di forme di accoglienza innovative anche di tipo familiare, per la predisposizione e la realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;
- e) sostenere l'attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale.

*Stk* *L. L.*

*Stk*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*  
Pietro Marrazzo



## Art. 38

*(Politiche per la prevenzione e per il trattamento delle dipendenze)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modifiche, e di altre forme di dipendenza, in particolare provvede a:

- a) promuovere azioni e attività dirette alla prevenzione sociosanitaria e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
- b) promuovere interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi;
- c) prevedere forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di auto-mutuo-aiuto, di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;
- d) sviluppare azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope, anche qualora soggette a misure alternative alla detenzione;
- e) promuovere e sostenere la rete dei soggetti pubblici e del terzo settore che operano nel settore;
- f) sostenere e valorizzare l'attività delle comunità terapeutiche;
- g) favorire la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo ed educativo, sia sotto il profilo riabilitativo e inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla continua evoluzione delle diverse forme di dipendenza;
- h) prevedere specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate alle madri tossicodipendenti con figli minori.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 39

*(Politiche di sostegno economico)*

1. La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di povertà, derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

2. Nell'ambito del sistema integrato sociale, la Regione prevede forme dirette e indirette di sostegno al reddito per le persone a rischio o in condizione di povertà, anche temporanea, che non usufruiscono di percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che determinano discontinuità del reddito da lavoro, integrati con:

- a) l'offerta di servizi di socializzazione e protezione sociale;
- b) l'offerta di percorsi scolastici di ogni ordine e grado, di percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, compresi quelli per l'auto-imprenditorialità;
- c) l'offerta di titoli per l'acquisto di servizi sociali ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000 e successive modifiche;
- d) altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito individuate dalla programmazione regionale e locale al capo V.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## CAPO V

### PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

#### Art. 40

*(Piano sociale regionale)*

1. Il Consiglio regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione, nonché in linea con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui al titolo II, capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, adotta il piano sociale regionale.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali, adotta la proposta di piano sociale regionale.

3. Il piano sociale regionale determina i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale ed, in particolare, stabilisce:

- a) i dati socio-demografici ed economici relativi al territorio regionale;
- b) i criteri per l'individuazione degli stati di bisogno;
- c) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e la verifica dei risultati sulla base degli indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
- d) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali e le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio;
- e) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
- f) le modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
- g) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi e agli interventi;
- h) le modalità di raccordo fra la programmazione regionale e quella locale;



- i) le modalità di finanziamento del sistema sociale integrato;
- l) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- m) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato sociale;
- n) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 15;
- o) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza;
- p) le modalità e le risorse aggiuntive da destinare per la promozione e l'incentivazione delle forme associative nell'ambito dei distretti sociosanitari di cui all'articolo 21;
- q) le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, in particolare con quelli sanitari ed educativo-scolastici;
- r) i criteri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, nonché per il rimborso agli stessi di spese sostenute in caso di ricorso autorizzato a prestazioni non convenzionate;
- s) i criteri e le modalità per l'erogazione dell'assistenza economica ed i parametri di reddito ai quali rapportare i contributi previsti all'articolo 49;
- t) le esigenze di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori nell'area dell'assistenza sociale, da recepire nel piano della formazione degli operatori sociali;
- u) le risorse per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS) di cui all'articolo 57;
- v) i criteri per la formulazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 42, nonché per l'attuazione e la verifica del piano stesso.
- z) le modalità per la rendicontazione delle risorse assegnate agli enti locali per l'attuazione del sistema integrato sociale.

4. Il piano sociale regionale, predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, a seguito delle verifiche dei risultati raggiunti, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o alle disposizioni statali in materia.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 41

*(Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale)*

1. Il piano sociale regionale è predisposto dalla Giunta regionale, sentite le province, il Comune di Roma ed i comuni, singoli e associati nell'ambito del distretto sociosanitario, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi del terzo settore che esercitano attività nel settore socio-assistenziale a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le parti sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo schema di piano sociale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale.

3. La delegazione del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, effettua le consultazioni con gli enti di cui al comma 1 ed elabora un documento di osservazioni e proposte da inviare alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di piano sociale regionale.

4. La Giunta regionale, effettuate le consultazioni con i soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato dei sindaci del distretto sociosanitario ai sensi dell'articolo 60, e valutati i documenti di cui al comma 3, approva con propria deliberazione la proposta di piano sociale regionale da sottoporre all'esame del Consiglio regionale. La proposta di piano è, comunque, deliberata dalla Giunta regionale, scaduto il termine di cui al comma 3 ed anche in assenza del documento ivi previsto.

5. Il piano sociale regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2007 e successive modifiche e dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia vincolante.

6. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dei primi due anni di validità del piano sociale regionale, sulla base anche delle risultanze della verifica prevista nell'articolo 62, predisporre, ove necessario, gli aggiornamenti annuali che vengono

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

approvati con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente.

7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del piano sociale regionale, presenta al Consiglio regionale la proposta del piano sociale regionale per il triennio successivo, che è predisposta ed approvata con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'adozione del nuovo piano sociale regionale permane comunque la validità del piano precedente.

8. Le province, il Comune di Roma, i comuni singoli e associati nell'ambito del distretto sociosanitario, nonché tutti gli altri enti ed organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel settore socio-assistenziale a livello regionale, nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, devono uniformarsi ai contenuti del piano sociale regionale.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





## Art. 42

*(Piano sociale di zona)*

1. Il piano sociale di zona è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale del distretto sociosanitario, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente secondo le modalità indicate nel piano sociale regionale.

2. Il piano sociale di zona è predisposto sulla base delle indicazioni del piano sociale regionale ed è finalizzato a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) definire il sistema locale dei servizi sociali a rete garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
- c) qualificare e quantificare la spesa, attivando risorse delle istituzioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato sociale;
- d) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- e) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 43

*(Contenuti e procedure del piano sociale di zona)*

1. Il piano sociale di zona, previa analisi della domanda e dell'offerta dei servizi e delle prestazioni nell'ambito territoriale di riferimento, con rilevazione dei dati sul genere, in particolare, contiene:

- a) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- b) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
- c) gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- d) le modalità organizzative dei servizi ed i requisiti di qualità delle prestazioni;
- e) le forme di rilevazione dei dati che confluiscono nel sistema informativo dei servizi sociali;
- f) le modalità per garantire la rete dei servizi e degli interventi promossi dai comuni nel territorio e le modalità di coordinamento e integrazione di tali servizi e interventi;
- g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli altri enti che gestiscono servizi territoriali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- h) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale;
- i) le forme di concertazione con le aziende unità sanitarie locali e con gli organismi del terzo settore ai sensi dell'articolo 26, comma 2 nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali;
- l) la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello zonale, con rilevazione dei dati sul genere.

2. Il piano sociale di zona è adottato attraverso accordo di programma tra i comuni facenti parte del distretto sociosanitario, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2001 e successive modifiche, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale competente, secondo le modalità contenute nel piano sociale regionale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

3. Le province partecipano alla programmazione locale assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, secondo le modalità individuate nel piano sociale regionale.

*AE*

*gk*

*lu*



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## CAPO VI

### INTERVENTI E SERVIZI

#### Art.44

*(Interventi e servizi per la famiglia)*

1. Le politiche in favore della famiglia, in coerenza con i principi e gli obiettivi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi in favore delle famiglie) e successive modifiche, sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) l'erogazione di contributi economici di carattere continuativo, straordinario o urgente, ivi compresi i contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di persone non autosufficienti, nonché le agevolazioni per l'affitto a persone o a nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) gli interventi di sollievo per le famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura e di assistenza di persone con disabilità e anziane non autosufficienti, di persone con problemi di salute mentale e di minori in affidamento;
- c) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita;
- d) i servizi e le attività di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento al di fuori e all'interno del nucleo familiare;
- e) le iniziative dirette a favorire la conciliazione delle responsabilità familiari con quelle lavorative, anche nel quadro dell'armonizzazione dei tempi e spazi delle città, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa e di svago, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento del rapporto tra le generazioni;
- f) i servizi di consulenza e di mediazione familiare, nonché gli interventi specifici di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio o che violano la dignità della persona umana;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- g) le iniziative di mutuo sostegno tra famiglie per creare reti di solidarietà, forme di auto-organizzazione tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere le proprie funzioni educative e sociali, particolarmente nei confronti dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e delle persone con disabilità presenti nei nuclei familiari;
- h) gli interventi per sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori anche attraverso azioni di informazione ed educazione continua;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*[Handwritten signature of Pietro Marrazzo]*



## Art. 45

*(Interventi e servizi per i minori)*

1. Le politiche in favore dei minori sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) l'ascolto, l'accompagnamento ed il sostegno per promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, privilegiando la crescita del minore nel proprio ambiente familiare;
- b) l'attivazione di servizi ricreativi e luoghi aggregativi anche attraverso spazi autogestiti e forme di auto-mutuo-aiuto, sia per adolescenti sia per genitori con figli di età inferiore a 10 anni di età, in cui promuovere forme di socializzazione, di informazione e di educazione permanente relative alle tematiche legate alle fasi dell'età evolutiva nonché, a prevenire forme di esclusione, di devianza e di bullismo;
- c) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare, o ai minori stranieri che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche;
- d) la tempestiva segnalazione dello stato di abbandono del minore all'autorità giudiziaria competente da parte dei servizi di assistenza, al fine dell'adozione dei provvedimenti, in materia di tutela e curatela, previsti dal libro I, titoli X e XI del codice civile;
- e) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e successive modifiche;
- f) attuazione delle misure relative alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione ai sensi dei titoli I, I bis e II della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- g) promozione e sostegno dell'affidamento familiare di cui al titolo I-bis della legge 184/1983 e successive modifiche, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affidamento ed il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, nonché la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;
- h) vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori in condizioni di abbandono di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 184/1983 e successive modifiche, ed all'obbligo di cui allo stesso articolo 9, comma 2, a carico degli istituti e delle comunità di tipo familiare;
- i) interventi necessari per assicurare un esercizio effettivo del diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, con particolare riferimento al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





## Art. 46

### *(Interventi e servizi per le persone con disabilità)*

1. Le politiche in favore delle persone con disabilità sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) la prevenzione sociosanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione socio-sanitaria, l'assistenza personale anche indiretta, l'accompagnamento, la mobilità, l'istruzione e l'inserimento lavorativo;
- b) i percorsi tendenti all'acquisizione della massima autonomia possibile delle persone con disabilità;
- c) le reti di sostegno attivabili al momento in cui la persona con disabilità si trovi senza supporti familiari;
- d) i percorsi e i sostegni tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con disabili a carico;
- e) lo sviluppo di strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, comunità protette e qualsiasi altra modalità innovativa, idonee a consentire scambi relazionali anche intergenerazionali;
- f) la realizzazione di alloggi autonomi e parafamiliari rispondenti alle esigenze di autosufficienza, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale.

2. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi in loro favore, si avvale dell'apporto della Consulta Regionale per i problemi della disabilità di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 47

### *(Interventi e servizi in favore di persone anziane)*

1. Le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:

- a) l'attività di assistenza domiciliare integrata e di dimissioni protette che prevedono forme di integrazione tra ambito sanitario e ambito socio-assistenziale, stabilendo modalità costanti di interazione con le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale ed i centri diurni per anziani ed il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato promosso dai familiari delle persone anziane;
- b) i servizi di sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;
- c) l'istituzione di poli territoriali per la prevenzione ed il contrasto dell'insorgenza di specifiche patologie connesse alla senescenza;
- d) la definizione di percorsi di formazione e tutoraggio alle famiglie nella gestione delle persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti, prevedendo anche la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e la costituzione di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo familiare;
- e) gli interventi di socializzazione e azioni di facilitazione nell'accesso ai servizi, quali trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, e miglioramento del rapporto dell'anziano con l'ambiente sociale;
- f) la promozione e il sostegno di forme residenziali alternative di tipo familiare, nonché gli interventi di sostegno economico per le persone anziane non autosufficienti e per le loro famiglie per il mantenimento nel proprio domicilio;
- g) i servizi di protezione e tutela per le persone anziane sole, attraverso l'affido a singoli o a famiglie ovvero la realizzazione di progetti di convivenza secondo modelli di vita familiare;
- h) gli interventi finalizzati a prevenire l'isolamento sociale delle persone anziane fragili.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 48

*(Interventi per le politiche abitative)*

1. Gli interventi per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazione o di disgregazione dei nuclei familiari, sia per favorire la destituzionalizzazione di soggetti ricoverati presso strutture residenziali o evitarne il ricovero, consistono:

- a) nell'individuazione degli immobili di proprietà degli enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'articolo 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche;
- b) nel miglioramento delle condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento degli alloggi, anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e concessione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici;
- c) nell'integrazione parziale o totale del canone di locazione, anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive modifiche;
- d) nell'ospitalità temporanea in alberghi, in caso di situazioni contingenti non prevedibili né risolvibili diversamente.

*A*

*Stk*

*Stk*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Pietro Marrazzo*



Art. 49

*(Interventi di assistenza economica)*

1. Gli interventi di assistenza economica consistono nell'erogazione di contributi con carattere di :

- a) continuità, se finalizzati all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari;
- b) straordinarietà, immediatezza e temporaneità, per far fronte a situazioni di emergenza;
- c) specificità, se finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti assistite in famiglia.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, da erogare in concorso, o in alternativa, con altre prestazioni e servizi socio-assistenziali, nonché l'individuazione dei parametri di reddito ai quali rapportare i contributi stessi, sono determinati nel piano sociale regionale di cui all'articolo 40.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 50

### *(Interventi per l'inserimento lavorativo)*

1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno e all'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione, compresi gli inabili e gli invalidi, nonché degli adolescenti problematici e dei soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà.

2. Ai fini di cui al comma 1, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, sono previsti, in particolare, i seguenti interventi:

- a) attività ed iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento mirato delle categorie protette;
- b) iniziative propositive ed attuative volte all'adeguamento delle capacità professionali agli effettivi sbocchi di lavoro;
- c) attività di orientamento lavorativo e qualificazione professionale delle persone con disabilità, tossicodipendenti e degli adolescenti in difficoltà;
- d) iniziative nei confronti di imprese artigiane e cooperative per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- e) iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi economici, l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole e a carattere cooperativo, in particolare artigiane e agricole o di servizi, alle quali partecipano, insieme ad altri cittadini, persone con disabilità, tossicodipendenti esposti a rischio di emarginazione, nonché adolescenti problematici;
- f) attività ed iniziative per l'individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento di adolescenti problematici, di tossicodipendenti, di soggetti dimessi dal carcere o in regime di semilibertà, di malati di mente, stipulando anche convenzioni a tale scopo e verificandone l'attuazione;
- g) iniziative volte ad agevolare le persone con disabilità a recarsi al posto di lavoro favorendo prioritariamente l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- h) progetti di inserimento mirato in favore delle persone con disabilità gravi.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 51

*(Servizio di assistenza domiciliare)*

1. L'assistenza domiciliare è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento:

- a) area della senescenza;
- b) area della disabilità, compreso il disagio mentale;
- c) area dell'età evolutiva, scolastica e giovanile.

2. I destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone anziane e con disabilità in condizioni di temporanea, parziale o totale non autosufficienza, nonché nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva.

3. L'assistenza domiciliare, costituita da un insieme di prestazioni rese a domicilio, è finalizzata a favorire la permanenza delle persone di cui al comma 2 nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e dei membri del nucleo familiare che prestano loro assistenza, evitando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale.

4. Le prestazioni socio-assistenziali inerenti l'assistenza domiciliare consistono prevalentemente nelle attività di aiuto alla persona, di governo della casa, di supporto nel favorire la vita e la rete di relazioni, nonché in interventi di tipo sociale ed educativo.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare finanziate con le risorse di cui alla l.r. 20/2006 e successive modifiche, si considerano non autosufficienti i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 52

*(Servizio di aiuto personale)*


1. Il servizio di aiuto personale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, è diretto ai soggetti con grave limitazione dell'autonomia personale, temporanea o permanente, non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.

2. Le prestazioni di aiuto personale consistono in interventi di sostegno alla persona per lo svolgimento delle normali attività quotidiane, nonché di integrazione sociale ivi compreso l'interpretariato per i non udenti.

3. Il servizio di aiuto personale è erogato con gli altri servizi socio-assistenziali esistenti nel territorio regionale ed, in particolare, con il servizio di assistenza domiciliare e con i servizi sanitari.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



## Art. 53

*(Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna)*

1. La mensa sociale e il centro di accoglienza notturno, nell'ambito del sistema integrato sociale, sono servizi tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale.

2. I servizi di cui al comma 1 offrono vitto ed alloggio notturno ad una categoria di persone che temporaneamente non possono provvedervi, si collocano in un'area di primo intervento e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato sociale e l'inserimento in un percorso assistenziale che prevede un successivo affidamento ad altre tipologie di servizi.

3. Le sedi di erogazione delle prestazioni inerenti i servizi di cui al comma 1, devono essere organizzate in modo da garantire un'ordinata e civile convivenza, sia nelle grandi aree urbane, sia nei comuni in cui vi sia la presenza di persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) ogni singola sede di erogazione del servizio di mensa sociale può fornire fino ad un massimo di trecento pasti giornalieri;
- b) ogni singola sede di erogazione del servizio di accoglienza notturna può fornire alloggio fino ad un massimo di sessanta persone.

4. Il servizio di accoglienza notturna si avvale di una segreteria permanente che provvede ad avviare iniziative di affiancamento degli utenti del servizio nei percorsi di recupero dell'autonomia personale, in stretto collegamento con il servizio sociale professionale di cui all'articolo 11 e con gli altri servizi territoriali.

*A*

*DLR*

*M. L.*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art 54

*(Centro diurno)*

1. Il centro diurno è una struttura polivalente di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti ed, in particolare, ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, sia autosufficienti, che parzialmente autosufficienti, alle persone con disabilità e ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale.

2. Il centro diurno è collegato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio e fornisce anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.

3. Il centro diurno espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale, di riabilitazione e di informazione.

*li lu*  
*AF* *DLK*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazza*



## Art. 55

*(Servizi per la vacanza)*

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, alle persone con disabilità che sono in condizioni di disagio economico per concorrere ai processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica.

2. I servizi di cui al comma 1 sono, di norma, attuati:

- a) per i soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle istituzioni scolastiche, sportive e culturali, quali momenti integrativi del processo educativo;
- b) per le persone con disabilità e per quelle anziane, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art.56

*(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale.*

*Servizio di telesoccorso)*

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore, e per un periodo non superiore alle quarantotto ore, prestazioni a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, sono sprovvisti dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero si trovano in condizioni di incapacità o non sono, comunque, in grado di trovare autonomamente idonea collocazione.

2. Il telesoccorso è servizio integrativo di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane non autosufficienti che vivono da sole o in luoghi isolati.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti in collegamento con il servizio di emergenza sanitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 (Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Mannazzo



## Art. 57

*(Sistema informativo dei servizi sociali)*

1. E' istituito, in armonia con l'articolo 21 della legge 328/2000 e successive modifiche, il sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS), di seguito denominato SISS, per l'organizzazione dei flussi informativi provenienti dai comuni, dalle province, dalle aziende unità sanitarie locali e dagli altri soggetti del sistema integrato sociale, al fini di:

- a) rilevare la domanda sociale in relazione all'offerta attivata ed alla spesa dedicata al sistema integrato sociale;
- b) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;
- c) fornire un servizio informativo sui servizi rivolto ai cittadini.

2. La Regione, le province ed i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento ed alla diffusione dei dati raccolti nell'ambito del SISS.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

- a) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse per le attività del SISS.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, anche sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti locali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità d'intervento.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## CAPO VII

### ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE

#### Art. 58

*(Strutture organizzative del sistema locale)*

1. Le strutture organizzative e gli organismi del sistema locale sono:

- a) il distretto socio-sanitario;
- b) il comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario;
- c) l'ufficio di piano.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 59

*(Il distretto socio-sanitario)*

1. Il distretto sociosanitario costituisce la dimensione territoriale ottimale per la gestione unitaria del sistema locale e l'ambito all'interno del quale sono organizzate in maniera integrata le funzioni socio-assistenziali e sociosanitarie e assicurati i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale.

2. Gli ambiti territoriali dei distretti sociosanitari coincidono con quelli dei distretti sanitari individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari entro territori omogenei.

3. Le modifiche territoriali dei distretti sanitari di cui all'articolo 19 alla legge regionale 18/1994 e successive modifiche, non alterano gli ambiti territoriali dei distretti sociosanitari fino alla scadenza del triennio di programmazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 42, salvo quanto diversamente stabilito dai comuni interessati.

4. Il comune sede del distretto sanitario è, di norma, il comune capofila del distretto sociosanitario, salvo diversa decisione del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario di cui all'articolo 60.


5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con propria deliberazione, le linee guida per:

- a) la predisposizione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 43, anche prevedendo criteri e modalità per una articolazione sub-distrettuale;
- b) il funzionamento del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario di cui all'articolo 60;
- c) il funzionamento dell'ufficio di piano di cui all'articolo 61.

6. I comuni e le aziende unità sanitarie locali, sulla base delle linee guida di cui al comma 5, individuano modalità organizzative di raccordo per la gestione all'interno del sistema locale delle prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, fondate sull'integrazione professionale delle

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

rispettive competenze, e disciplinano i relativi rapporti mediante accordi o convenzioni nel rispetto della normativa vigente.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





Art. 60

*(Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario)*

1. I sindaci dei comuni compresi in ogni distretto sociosanitario, costituiscono il Comitato dei sindaci del distretto sociosanitario, di seguito denominato Comitato, e ne eleggono un presidente.

2. Il Comitato coinvolge, nell'ambito dei processi di programmazione e pianificazione, secondo le indicazioni del piano sociale regionale, le organizzazioni più rappresentative del terzo settore e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato sociale presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte.

3. Il Comitato concorre, altresì, alla programmazione regionale con l'espressione di un parere obbligatorio sul piano sociale regionale di cui all'articolo 41.

4. Per definire le proprie funzioni e le modalità organizzative, il Comitato adotta un apposito regolamento in base alle linee guida di cui all'articolo 59, comma 5, lettera b).

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## Art.61

*(Ufficio di piano)*

1. Presso ogni distretto sociosanitario è costituito l'ufficio di piano che rappresenta la sede operativa per l'attuazione degli indirizzi e delle direttive espresse dal Comitato e per la predisposizione e l'attuazione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 42, nonché la struttura tecnico-amministrativa che svolge, d'intesa con il Comitato, funzioni di gestione, amministrazione e valutazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.

2. L'ufficio di piano svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) gestisce le risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 42 e del piano distrettuale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della l.r. 20/2006 e successive modifiche, nonché delle altre risorse assegnate dalla Regione;
- b) cura i rapporti con il distretto sanitario per ciò che concerne la programmazione degli interventi sociosanitari integrati inerenti le prestazioni di cui all'articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche;
- c) cura i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali, provvedendo alla trasmissione degli atti fondamentali del distretto sociosanitario,
- d) cura i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attività di pianificazione sul tema dei servizi sociali, attraverso lo sviluppo di una cultura sociale che integri e valorizzi i modelli di intervento;
- e) coordina la predisposizione dei principali atti destinati all'attuazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 42, del piano distrettuale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della l.r. 20/2006 e dei relativi progetti operativi;
- f) organizza, in collaborazione con la provincia, la raccolta sistematica e l'analisi dei dati ed informazioni relativi al distretto sociosanitario, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi presenti sul territorio e dei bisogni sociali emergenti, anche al fine dell'implementazione del SISS di cui all'articolo 57;

*[Handwritten initials and signatures]*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*[Handwritten signature of Pietro Marrazzo]*

g) verifica e controlla l'attuazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 42, del piano distrettuale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della L.r. 20/2006 e dei relativi progetti operativi, nonché degli altri programmi locali di intervento sociale.

3. Il comune capofila del distretto sociosanitario deve garantire, in collaborazione con gli altri comuni del medesimo distretto, il regolare funzionamento dell'ufficio di piano ed ogni amministrazione comunale individua il personale da assegnare alle attività di cui al comma 2, secondo le linee guida di cui all'articolo 59, comma 5, lettera c).

4. L'ufficio di piano è posto sotto la direzione di un coordinatore, nominato dal Comitato tra soggetti in possesso di adeguata esperienza e formazione nel settore dei servizi sociali.

*[Handwritten initials]*      *[Handwritten initials]*      *[Handwritten initials]*



**Il Presidente della Regione Lazio**  
*Pietro Marrazzo*





## CAPO VIII

### VERIFICA E VIGILANZA

#### Art.62

*(Verifica dello stato di attuazione)*

1. La Giunta regionale verifica annualmente, secondo i criteri indicati nel piano sociale regionale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera v), la realizzazione del piano sociale di zona.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il Comune di Roma, i comuni singoli, e gli altri comuni del Lazio associati nell'ambito del distretto sociosanitario, tramite il comune capofila, entro il 31 luglio di ciascun anno, trasmettono alla Regione ed alla provincia territorialmente competente una relazione sullo stato di attuazione dei piani sociali di zona, precisando, tra l'altro:

- a) l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso;
- b) le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno;
- c) lo stato di attuazione del piano sociale di zona.

3. Alla relazione di cui al comma 2 deve essere allegato un documento informativo sui costi ed i risultati dell'attuazione del piano sociale di zona alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La provincia redige, sulla base delle relazioni di cui al comma 2, una relazione complessiva sullo stato di attuazione del sistema integrato sociale in ambito provinciale e la trasmette alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ciascun anno.

5. La verifica dei costi e dei risultati conseguiti costituisce il presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali del piano sociale regionale di cui all'articolo 41, comma 6, ed è utilizzata dalla Giunta regionale per la relazione di cui all'articolo 64.

*AK*      *NR*      *Luca*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art .63

(Vigilanza)

1. I comuni, singoli o associati nel distretto sociosanitario, esercitano la vigilanza e il controllo su tutti i servizi pubblici e privati, nonché sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati, dalle cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della l.r. 24/1996 e successive modifiche, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali di cui rispettivamente all'articolo 3 della l.r. 29/1993 e successive modifiche e all'articolo 9 della l.r. 22/1999 e successive modifiche.

2. La vigilanza ed il controllo sugli interventi e sui servizi del sistema integrato sociale sono esercitati secondo le modalità ed i criteri indicati dagli articoli 12 e 13 della l.r. 41/2003 e successive modifiche, in collaborazione con le competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali, e sono finalizzate all'accertamento dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi e delle strutture del sistema integrato sociale stabiliti ai sensi della l.r. 41/2003 e successive modifiche.

3. La vigilanza sull'attività svolta dai soggetti del terzo settore è esercitata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle leggi regionali 24/1996, 29/1993 e 22/1999 e successive modifiche e consiste:

- a) nell'accertamento dell'esistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri regionali;
- b) nella sistematica verifica della permanenza delle condizioni di cui alla lettera a);
- c) nella richiesta di sospensione dell'attività e di cancellazione dagli albi e dai registri regionali nei casi di gravi irregolarità ed inadempienze.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 64

*(Relazione annuale)*

1. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui all'articolo 62, comma 4, presenta annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano sociale regionale, sulla qualità delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dalla verifica, effettuata ai sensi dell'articolo 62, comma 5, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo.

2. La relazione di cui al comma 1 individua, altresì, modalità di intervento e forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema integrato sociale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 65

### *(Osservatorio regionale delle politiche sociali)*

1. E' istituito l'Osservatorio regionale delle politiche sociali che coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei piani sociali di zona.

2. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali al quale fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, che si avvale per lo svolgimento delle proprie attività dei flussi informativi del SISS di cui all'articolo 57.

*A.*      *S. R.*      *M. M.*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*



## CAPO IX

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 66

*(Finanziamento del sistema integrato sociale)*

1. Il sistema integrato sociale è realizzato attraverso i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché attraverso la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni.

2. In attuazione del comma 1, la Regione, provvede al finanziamento del sistema integrato sociale attraverso:


- a) le risorse regionali, in conto gestione, del fondo per l'attuazione del piano sociale regionale;
- b) le risorse regionali destinate agli investimenti, in conto capitale, per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche;
- c) le risorse regionali del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 20/2006 e successive modifiche;
- d) i trasferimenti del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 328/2000 e successive modifiche;
- e) gli altri trasferimenti statali finalizzati alle politiche sociali e le eventuali risorse di cofinanziamento regionali;
- f) le risorse comunitarie per la realizzazione di progetti in materia di politiche sociali e di sviluppo locale.

3. Il piano sociale regionale definisce le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle risorse, di cui al comma 2, fra i soggetti attuatori del sistema integrato sociale, con l'osservanza dei seguenti principi:


- a) la riserva di una quota da attribuire ai comuni singoli, in proporzione alla popolazione ed al territorio, per gli interventi ed i servizi che non vengono gestiti in maniera associata a livello di distretto sociosanitario;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- b) la ripartizione di una quota per finanziare gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata a livello di distretto sociosanitario, da ripartire in base a macroaree di intervento con riguardo alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, correlate al fabbisogno delle singole realtà locali;
- c) la riserva di una quota non superiore al 10% delle risorse inerenti il fondo per l'attuazione del piano sociale regionale per il finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale ed per le iniziative dirette della Regione.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





Art. 67

*(Rendicontazione degli enti locali)*

1. Ai fini della verifica del corretto utilizzo delle risorse assegnate per l'attuazione del sistema integrato sociale, gli enti locali forniscono alla Regione idonea rendicontazione, secondo modalità individuate nel piano sociale regionale ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera z).

2. La mancata presentazione della rendicontazione o l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate può comportare, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso e l'esclusione dall'assegnazione delle risorse per l'anno successivo.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 68

*(Disposizioni transitorie. Potere sostitutivo)*

1. In fase di prima attuazione e nelle more dell'adozione del piano sociale regionale, gli interventi ed i servizi del sistema integrato sociale sono attuati secondo le modalità ed i criteri di cui alla l.r. 38/1996 e successive modifiche.

2. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 49 dello Statuto, a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, o di inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali singoli o associati

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta Regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente locale interessato, in rappresentanza diretta o in qualità di comune capofila del distretto sociosanitario, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, attraverso la nomina di un commissario ad acta da parte della Giunta Regionale.

At

DLR

Giunta

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 69

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui alle unità previsionali di base (U.P.B.) H41, H42 e H43, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.

2. Nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono modificate le denominazioni dei capitoli di spesa H41504, in "Fondo per l'attuazione del piano sociale regionale – parte corrente" e del capitolo H42503 in "Fondo per l'attuazione del piano sociale regionale – parte capitale".

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 70

*(Abrogazione di norme)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche, salvo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*